



**UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA**
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia e Zola Predosa
**STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE
DEGLI EDIFICI E PRONTO INTERVENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. -
CIG 949549170E.**

PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Sasso Marconi, 28/11/2022

PREMESSE

In esecuzione delle:

- Determinazione a contrarre di Adopera S.r.l. a firma del Direttore Tecnico Edifici del 10/11/2022 (per conto dei Committenti Comuni Soci: Comune di Casalecchio di Reno delibera di Giunta Comunale n. 88 del 04/08/2020 - Comune di Monte San Pietro delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 03/09/2020 ed eventuali Comuni convenzionati), con la quale veniva confermato ed approvato il Capitolato d'Oneri e tutti i documenti collegati per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- Determinazione del Servizio Associato Gare n. 642 del 25/11/2022 di approvazione dei documenti di gara e con la quale si indice una procedura ai sensi all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice), da esperire tramite l'utilizzo della piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna, per l'aggiudicazione di "ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E PRONTO INTERVENTO".

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto SATER – Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (di seguito Piattaforma), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del DPCM n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60, e 95 del Codice.

Modalità di determinazione del corrispettivo dei successivi contratti attuativi:

interamente **a misura** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), e dell'art. 43 comma 7 del d.P.R. 207/2010 (Regolamento) fatta eccezione per i servizi di cui al Titolo III stabiliti a prezzo fisso mensile;

Importo stimato complessivo dell'appalto: € 2.872.000,00 (duemilioniottocentosettanta-duemila euro).

Luogo di svolgimento dei lavori:

Codice NUTS: ITH55 **Provincia di BOLOGNA**

Luoghi di esecuzione:

Casalecchio di Reno – Codice ISTAT 037011

Monte San Pietro – Codice ISTAT 037042

Centrale di Committenza per conto della Società in house Adopera S.r.l. (per Comuni Soci Casalecchio di Reno e Monte San Pietro e/o Comuni convenzionati):

Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia C.F. 91311930373 - Servizio Associato Gare - Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843578 – Fax 051 840802

Profilo committente: <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it>

PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

mail: servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP Tecnico): ai sensi degli articoli 5 e 7 della L. 241/2000: **Adopera S.r.l.** (Società in house partecipata dai Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa): Ing. Franco Spalazzese – Direttore Tecnico Servizio Edifici – fspalazzese@adoperasrl.it – sede legale Via dei Mille, 9 e sede operativa Via G. Rossa, 1 - 40033 Casalecchio di Reno Tel. 051 598107;

Responsabile del Procedimento di Gara, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Barbara Bellettini, Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - mail: servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it; Sede Ufficio c/o Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi - Tel. 051 843539-78.

DEFINIZIONI:

Accordo Quadro: accordo tra la stazione appaltante e un solo operatore economico – individuato con procedura di gara – in cui si definiscono le condizioni della fornitura (prezzi, qualità), rimandando a successivi "appalti specifici" l'approvvigionamento effettivo delle singole amministrazioni;

Contratto applicativo: successivo contratto affidato all'interno dell'Accordo Quadro. Ciascun contratto applicativo sarà soggetto alle disposizioni vigenti al momento del suo affidamento, ivi compreso il vincolo dell'iscrizione alle White List per gli esecutori di attività riconducibili all'art. 1 comma 53 L. 190/2012 se presenti nel contratto applicativo stesso;

Modalità di attuazione dell'Accordo Quadro:

Accordo Quadro con unico Operatore Economico: trattandosi di accordo quadro che verrà concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

Si tenga conto che i contratti applicativi, attuativi dell'Accordo Quadro, potrebbero riguardare anche la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR; nel caso gli stessi andranno a sottostare a quanto indicato e richiesto in materia dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 che ha modificato la L. 120/2020.

1.PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Centrale di committenza stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di committenza stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione tramite avviso sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.unionerenolavinosa.moggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Centrale di committenza stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali

di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/.

N.B.: la Piattaforma nell'ultima settimana di ogni mese (solitamente l'ultimo venerdì) è oggetto di interventi tecnici di manutenzione programmati pertanto nella fascia oraria dalle ore 13:00 alle ore 18:00 tutti i servizi e le funzionalità del Sistema non sono disponibili.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 REGISTRAZIONE DELLE DITTE E IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta d'identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando tramite call center che risponde ai numeri 800810799 (rete fissa) e 0899712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara, con i relativi modelli allegati:
 - Istanza di Partecipazione;
 - Documento Unico di Gara Europea (DGUE);
 - Dichiarazioni integrative;
 - Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali per gare;
 - Sistema dei Valori, Codici di comportamento e/o Patti di integrità degli Enti;
 - Documenti tecnici:
 - ✓ *Relazione illustrativa;*
 - ✓ *Capitolato d'Oneri;*
 - ✓ *Schemi di contratto per Accordo Quadro;*
 - ✓ *Schema di Contratto applicativo;*
 - ✓ *Scheda modalità formulazione offerta tecnica.*

La documentazione di gara è disponibile sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi altri Enti"/"Bandi aperti" dedicata alla presente procedura oltre che sul sito istituzionale Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/> nella sezione "Trasparenza Bandi di gara e contratti/gare in corso/ procedure aperte".

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 16/01/2023 - ore 20:00 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato

elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e dunque entro il 20/01/2023, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione dedicata ai chiarimenti della presente procedura e sul sito istituzionale alla pagina dedicata alla presente procedura nella sezione gare in corso – procedure aperte, raggiungibile al seguente link: <https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione comunicazioni della procedura in oggetto. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; i) nonché ogni altra ulteriore comunicazione si rendesse necessaria; nel caso in cui non sia possibile effettuarle tramite la Piattaforma, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, CPV, IMPORTO,

Oggetto dell'accordo quadro sono le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione degli edifici dei Comuni di Casalecchio di Reno e Monte San Pietro e degli eventuali Comuni convenzionati nonché servizi tecnici e di pronto intervento previsti al Titolo III artt. 78-79-80-81 del Capitolato d'Oneri.

Gli interventi oggetto del presente accordo quadro sono quelli previsti nei Bilanci dei Comuni Soci e convenzionati e nel Piano Operativo Aziendale di Adopera S.r.l. Le tipologie di prestazione affidabili all'interno dell'accordo quadro sono quelle individuabili Elenco Regionale

dei Prezzi e delle Opere pubbliche della Regione Emilia Romagna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, n. 1288 e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235 del 30/07/2022; e nelle voci di elenco prezzi contenute nel Prezziario D.E.I. nazionale approvato con determinazione del Direttore Tecnico di Adopera S.r.l. del 10/11/2022 unitamente a Capitolato d'oneri, Relazione tecnica e Schema di contratto di Accordo quadro.

Estensione ambito di intervento: nel corso dell'appalto l'ambito territoriale di intervento potrà essere esteso ad altri Comuni Soci e/o convenzionati.

L'accordo quadro avrà durata di anni quattro a decorrere dalla data della sua stipulazione; si rinvia a quanto specificatamente descritto all'art. 4 del Capitolato d'Oneri. Per quanto attiene alla modalità ed ai tempi di affidamento dei contratti applicativi e delle relative consegne, si rinvia a quanto previsto dagli art. 10 del Capitolato d'Oneri.

CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione - 45000000-7 Lavori di costruzione - 45300000-0 Lavori di installazione di impianti in edifici - 45400000-1 Lavori di completamento degli edifici - 45454000-4 Lavori di ristrutturazione - 45454100-5 Lavori di restauro.

L'importo complessivo a base di gara, pari a € 2.872.000 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso come sopra indicato. L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari ad € 135.000 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Il presente accordo quadro in quanto tale, e per la natura stessa dell'accordo quadro, non è finanziato mentre saranno oggetto di specifico finanziamento i singoli progetti oggetto dei successivi contratti applicativi nonché i servizi di cui al Titolo III. Il sottoscrittore dell'accordo quadro non avrà nulla a che pretendere in relazione all'accordo quadro stesso fintanto che Adopera S.r.l. non deciderà di affidare dei contratti applicativi (art. 7 del Capitolato d'Oneri e art. 15 dello schema di contratto di accordo quadro). L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro non avrà nulla a che pretendere fintanto che non saranno perfezionati i successivi contratti applicativi, in relazione ai quali Adopera S.r.l. ed i Comuni Soci o convenzionati non hanno alcun vincolo quantitativo. Gli appalti oggetto degli eventuali contratti applicativi saranno finanziati tramite risorse interne.

L'accordo quadro non è suddiviso in lotti (vedasi le relative motivazioni contenute al punto 1.2.2. della Relazione illustrativa).

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri stimati per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari ad € 2.717.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, suddiviso come segue:

Rif.	Voce	Importo esclusa IVA
a	Lavori da appaltare (soggetti a ribasso)	€ 2.665.000
b	Stima oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 135.000
c	Servizi del Titolo III a prezzo fisso mensile (non soggetti a ribasso)	€ 72.000
a+b+c	Totale complessivo degli eventuali contratti applicativi	€ 2.872.000

Le lavorazioni di cui agli importi sopra indicati, alla luce delle tipologie di interventi **possibili**

quali oggetto dei successivi contratti applicativi sono ricondotte alle Categorie di cui alla seguente tabella ove sono anche riportati gli importi massimi stimati dei contratti applicativi per ciascuna categoria ed i relativi importi di qualificazione richiesti.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che Adopera srl ha stimato pari ad € 671.280.

Lotto unico:

Categorie di lavorazioni

A	B	C	D	E
Lavorazione	Categoria	Importo	%	Classifica di attestazione SOA richiesta per la qualificazione/partecipazione alla gara [*]
Edifici civili e industriali	OG 1	€ 2.082.000,00	75%	Classifica III
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG 2	€ 287.200,00	10%	Classifica I
Impianti idrico-sanitario, cucine/lavanderia	OS 3	€ 143.600,00	5%	Classifica I o requisiti assolti ai sensi art. 90 d.P.R. 207/2010
Impianti termici e di condizionamento	OS 28	€ 143.600,00	5%	Classifica I o requisiti assolti ai sensi art. 90 d.P.R. 207/2010
Impianti interni elettrici telefonici radiotelefonici e televisivi (SIOS)	OS 30	€ 143.600,00	5%	Classifica I o requisiti assolti ai sensi art. 90 d.P.R. 207/2010
Importo totale lavori riconducibili all'Accordo Quadro per l'intera durata dello stesso (compresi oneri per la sicurezza ed eventuali lavori in economia)		2.800.000 €	100%	

[*] Le classifiche necessarie per la qualificazione, riportate nella colonna E della tabella di cui sopra, sono stabilite in via convenzionale sulla base delle risorse disponibili in bilancio per ogni anno solare ed in considerazione della particolare tipologia del contratto di Accordo quadro, in virtù della quale non è certo l'importo, il numero e la successione dei contratti applicativi che saranno effettivamente assegnati durante la vigenza dell'accordo quadro stesso. Si è ritenuta sufficiente, anche in considerazione della non individuazione di lotti, una qualificazione adeguata all'importo stimabile su base annua; bisogna tenere conto che nel corso di ogni anno solare possono essere affidati anche più contratti applicativi contemporaneamente o comunque con fasi esecutive che temporalmente si sovrappongono, ed inoltre è possibile che vengano affidati singoli contatti applicativi di importo superiore a quello medio del contratto tipo ipotizzato (vedi Capitolato d'Oneri). Le suddette categorie non devono essere considerate alla stregua di categoria prevalente e scorporate ai fini della definizione degli assetti qualificatori per la presente gara in quanto è richiesto, pena l'esclusione, il possesso di tutte le qualificazioni SOA nelle suddette categorie e per le classifiche evidenziate nella colonna E della tabella di cui sopra, senza possibilità di potersi qualificare da parte di operatori singoli o raggruppati indicando la volontà di subappalto di una o più delle categorie con contestuale possesso di qualificazione SOA nella categoria OG1 con classifica adeguata e comprensiva di quella delle categorie che si intendono subappaltare. Non è pertanto consentita alcuna forma di subappalto necessario o qualificante. Fermo restando quanto sopra richiesto a pena di esclusione ai fini della qualificazione per la presente gara, ai concorrenti è comunque riconosciuta la possibilità di indicare le tipologie di lavorazione che si intenderanno subappaltare a fini operativi, in relazione alle proprie ed autonome scelte organizzative, con riferimento ai singoli e specifici contratti applicativi, nei limiti e con le modalità richieste dalla legge (art 105 del Codice e s.m.i.). Nel caso il concorrente intenda subappaltare parte delle lavorazioni in sede di affidamento degli specifici contratti applicativi dovrà indicarlo fin dalla partecipazione alla presente gara.

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 7.2.

Si richiama l'attenzione sull'eventualità di effettuare lavorazioni appartenenti ad altre categorie di lavoro non sopra elencate ma comunque afferenti alla manutenzione degli immobili.

Modalità di determinazione dei corrispettivi

I contratti applicativi saranno stipulati interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento (che dice: "Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo"); fanno eccezione i servizi di cui al Titolo III artt. 78-79-80-81 del Capitolato d'Oneri corrisposti in misura fissa mensile.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fatta eccezione per quanto previsto dal comma dell'art. 46 del Capitolato d'Oneri.

Le modalità di pagamento saranno previste dai singoli Capitolati Speciali d'Appalto relativi ai progetti esecutivi di ogni contratto applicativo nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'Oneri di cui alla presente procedura. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Anticipazione del prezzo d'appalto

E' consentita ai sensi e nei limiti di cui all'art. 35, comma 18 del Codice così come modificato e integrato dall'art. 207 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (art. 39 del Capitolato d'Oneri).

4. DURATA ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di anni quattro a decorrere dalla data della sua stipulazione; si rinvia a quanto specificatamente descritto all'art. 4 del Capitolato d'Oneri. Per quanto attiene alla modalità ed ai tempi di affidamento dei contratti applicativi e delle relative consegne, si rinvia a quanto previsto dagli art. 10 del Capitolato d'Oneri.

4.1 OPZIONI - PROROGA

I singoli contratti applicativi potranno essere modificati ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett, a) del Codice nei casi previsti dal Capitolato d'oneri.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare il presente Accordo quadro per un massimo di 12 (dodici) mesi dopo la scadenza finale, alla luce della natura delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo quadro, al fine della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

4.2 REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi è disciplinata secondo quanto stabilito dall'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il c.d. «Sostegni-ter» e a quanto indicato nei singoli contratti applicativi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata tra loro, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice,

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Tenuto conto della particolare natura dell'accordo quadro, che può prevedere come suoi contratti applicativi singoli appalti al momento non precisamente definibili per l'ampiezza delle prestazioni in essi dedotte fra quelle riconducibili alle categorie elencate nella tabella di cui al paragrafo 3, è fondamentale che l'operatore economico che sottoscriverà l'accordo quadro sia qualificato per eseguire tutte le lavorazioni che potranno essere oggetto di contratto applicativo. In particolare, per quanto attiene alle opere riconducibili alle categorie OG1, OG2 e OS30 risulta prevalente l'esigenza di assicurarsi la partecipazione di imprese qualificate per tutte le lavorazioni volta per volta da appaltare.

In considerazione della particolarità delle lavorazioni ricondotte alle categorie OS12-A e della specificità delle stesse, al fine di consentire una maggiore partecipazione alla procedura si ritiene opportuno consentire anche il raggruppamento di tipo verticale o misto per la relativa qualificazione necessaria. Pertanto con esclusivo riferimento alle categorie OS12-A, il requisito, in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, potrà essere posseduto anche solo da uno dei mandanti che svolgerà poi in caso di aggiudicazione le relative lavorazioni; in considerazione dell'importo presunto delle categorie OS3 - OS28 e OS30 indicato nella tabella di cui al punto 3 i requisiti potranno essere dimostrati ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. 207/2010.

Alla luce di quanto sopra specificato le tipologie di raggruppamento ammesse ai sensi dell'art. 48 del Codice e 92 del DPR 207/2010 sono:

- orizzontale, nel caso in cui tutti gli operatori riuniti posseggono attestato SOA con classifiche adeguate per tutte le categorie interessate dall'Accordo Quadro;
- verticale, nel caso in cui uno degli operatori riuniti (capogruppo) posseda attestato SOA per la categoria OG1 in classifica adeguata rispetto a quanto indicato alla colonna E della tabella di cui al precedente punto 3.3 e gli altri operatori posseggano rispettivamente attestato SOA per le altre categorie;
- misto, nel caso in cui più operatori tra quelli riuniti, in modalità orizzontale posseggano attestato SOA per la categoria OG1 ed un singolo operatore o più operatori, indicati quali mandanti posseggano rispettivamente attestato SOA nelle altre categorie.

Trovano applicazione le norme di cui all'art. 48, comma 5 del Codice con riferimento alle responsabilità solidale dei componenti il raggruppamento e l'art. 92 del d.P.R. 207/2010 con riferimento al possesso dei requisiti.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list**

di cui al decreto 4/5/1999 del Ministro delle finanze e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3/5/2010 n. 78 convertito in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene attraverso l'utilizzo della Banca dati Anac e nello specifico, mediante Fascicolo virtuale. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente** registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato- FVOE) secondo le istruzioni contenute. Qualora la trasmissione non fosse possibile potranno essere trasmessi direttamente alla Stazione appaltante ovvero la stessa potrà verificarli d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Il Concorrente, **a pena di esclusione** dalla gara, deve dimostrare l'iscrizione, a seconda del caso, al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

Per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l'**iscrizione** nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; la stazione appaltante richiederà invece al concorrente quelli che non possono essere acquisiti d'ufficio.

7.2 Requisiti di qualificazione – capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale

b) **Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, **la qualificazione nelle categorie e classifica adeguata ai lavori da assumere così come indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 3.**

In applicazione dell'art. 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione del DM di cui all'art. 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.

In considerazione del fatto che le classifiche di qualificazione indicate nella tabella di cui al precedente paragrafo 3 sono state determinate, per le motivazioni riportate in calce alla tabella stessa, in via convenzionale e non a fronte di specifici e definiti

importi lavori, nella presente procedura non può trovare applicazione il principio dell'incremento convenzionale della classifica di qualificazione di cui all'art. 61 comma 2 del Regolamento.

Si tenga conto di quanto previsto nella determinazione ANAC n. 4/2012 in materia: *"l'attestazione SOA è subordinata alla richiesta di verifica triennale ed al suo positivo esito, l'impresa che abbia richiesto in termini tale verifica può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica"*, la prova di tale richiesta di verifica sarà a carico del concorrente e fornita in sede di gara. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione di copia conforme della certificazione con dichiarazione (secondo quanto indicato al paragrafo 15.1) firmata digitalmente dal legale rappresentante, ovvero in caso di firma olografa, scansione delle stesse accompagnate da copia del documento di riconoscimento del firmatario, da inserirsi nella Busta/Sezione Documentazione Amministrativa.

Per i concorrenti con sede in Stato membro estero si richiede una certificazione equipollente ovvero di comprovare il possesso dei requisiti come di seguito indicati (allegato XVII del Codice):

1. elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco sarà corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito di almeno 3 lavori tra i più importanti definendosi tali quelli di importo pari o superiore a quello oggetto di gara; di questi tre lavori almeno uno deve essere stato eseguito per una PA;
2. dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.

La comprova dell'ultimo requisito è fornita attraverso dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

c) certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

N.B. 1: Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) della legge 80/2014, le scorporabili appartenenti alle **Categorie OS28 e OS3**, rientrando nel novero delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dal concorrente qualificato nella sola categoria prevalente, il quale sarà tenuto a costituire un raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale o, in alternativa, subappaltare tali categorie per l'intero ad imprese in possesso della relativa qualificazione (cd. *Subappalto "qualificante" o "necessario"*).

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa concorrente devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

N.B. 2: Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) della legge 80/2014, la scorporabile appartenente alla **categoria OS30**, rientrando nel novero delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria, non può essere eseguita direttamente dal concorrente qualificato nella sola categoria prevalente.

Con riferimento alla categoria OS30, il subappalto è ammesso, al massimo per il **50%** dell'importo della categoria medesima (*), è necessario che il concorrente, sia qualificato nella categoria OS30 nella misura minima del 50% del relativo importo. Il concorrente che fosse sprovvisto di tale qualificazione dovrà associarsi obbligatoriamente, e quindi a pena di esclusione dalla gara, con soggetto qualificato (obbligo di ATI verticale).

Ai sensi dell'art. 92, comma 7 del d.P.R. 207/2010, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione nella categoria OS30 per l'intero importo richiesto dal presente documento, deve possedere i requisiti mancanti relativi alla predetta categoria, oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 89, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per tale categoria (OS30) non è ammesso l'avvalimento.

(*) L'esecuzione di «strutture, impianti e opere speciali» di importo superiore al 10% del totale d'appalto configura, infatti, la sussistenza di una particolare natura delle prestazioni da svolgere. Si dà pertanto attuazione, «in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto», al disposto della Dir. 2014/24/UE, art. 63, paragrafo 2: «Nel caso di appalti di lavori (...) e operazioni di posa in opera (...), le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso». Del resto, nella procedura di infrazione n. 2018/2273, in data 24 gennaio 2019, si fa presente che non osta al diritto comunitario «di limitare il diritto degli offerenti di ricorrere al subappalto, (...) ove siffatta restrizione sia giustificata dalla particolare natura delle prestazioni da svolgere».

In riferimento alle categorie scorporabili OS3 *Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie*, OS28 *Impianti termici e di condizionamento* e OS30 *Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi*, ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, l'operatore economico in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata in corso di validità, per l'esecuzione di prestazioni nella categoria OG11 Impianti Tecnologici, può eseguire i lavori nelle predette categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1, secondo periodo, del Regolamento, **i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

In caso di assenza dell'attestazione SOA nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, il concorrente, a pena di esclusione, deve:

- a) possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente, nella classifica adeguata a coprire anche l'importo di ciascuna categoria scorporabile non posseduta;
- b) indicare i lavori o la parte degli stessi che intende subappaltare ad impresa dotata di qualificazione richiesta.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al punto 7.1 lett. a) in caso di società cooperative deve essere posseduto, nel caso si tratti di cooperative, da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale:

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. b) per i concorrenti aventi sede in Italia deve** essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

I requisiti di cui al **punto 7.2 lett. b) per i concorrenti aventi sede in Stato estero** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dalla mandataria.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o ad altri registri di cui al **punto 7.1 lett. a)** nel caso di cooperative, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, **di cui al punto 7.2, lett. b) e c)** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria (ad eccezione della categoria OS30) per il raggiungimento della classifica richiesta dal presente documento.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro un termine indicato nella richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice, non è ammesso l'avvalimento per la Categoria OS30.

9. SUBAPPALTO

In conformità all'articolo 105 del Codice dei Contratti, come modificato dall'articolo 49 del decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente intervento, fatto salvo quanto previsto di seguito.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante in possesso di adeguata qualificazione SOA per la categoria prevalente, comporta l'esclusione dalla gara; egli dovrà pertanto indicare - utilizzando preferibilmente l'Allegato 1 "domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni integrative connesse" - le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e la quota percentuale delle stesse per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto necessario o qualificante.

Ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può affidare in subappalto le lavorazioni solo qualora:

- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti su indicazione del RuP deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%.

Le opere scorporabili OS28 e OS3 sono interamente subappaltabili; mentre con riferimento alla Categoria SIOS OS30, il subappalto è ammesso al massimo per il 50% dell'importo della categoria medesima, per le motivazioni di seguito descritte.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% della base dell'appalto senza rinnovi o altre opzioni e precisamente di importo pari (art. 1, comma 4 L. 120/2020), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, ad € 57.440 (cinquantasettemilaquattrocentoquaranta euro).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito del avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma del d.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico in c/c bancario al seguente Codice IBAN: IT85Y0200805403000100764449 intestato all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - specificando come causale: **CAUZIONE PROVVISORIA - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E PRONTO INTERVENTO - CIG 949549170E;**

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice a favore dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19/01/2018;
- avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico, allegata sul SATER**:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione

della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo obbligatorio ai fini della presentazione dell'offerta.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo di € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 "Attuazione dell'art. 1, co. 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022" pubblicata al link: <https://www.anticorruzione.it/gestione-contributi-gara#p6>

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta: **documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica**, deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si

raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 20:00 del giorno 30/01/2023.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera l'Unione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), le dichiarazioni modelli integrativi del DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in: <http://www.unionerenolavinosa.moggia.bo.it/>. nella sezione trasparenza dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in

copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta/sezione "Documentazione", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione tecnica redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Unione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Unione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta/sezione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei manuali per l'utilizzo di SATER di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'OFFERTA" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA/SEZIONE DOCUMENTAZIONE

La busta contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Istanza/domanda di partecipazione ed eventuale procura

L'istanza di partecipazione è **redatta in bollo (in caso di esenzione allegare dichiarazione)**, secondo il modello Allegato - Domanda di partecipazione, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- ✓ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- ✓ copia conforme all'originale della procura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, c-bis); c-ter); c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice anche dei soggetti cessati, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono

essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) dello stato dei luoghi;

c) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

6. accetta i Codici di Comportamento di Adopera srl e dei Comuni di Casalecchio di Reno e Monte San Pietro, rinvenibili nei singoli siti degli enti nella sezione Amministrazione Trasparente;

7. di aver preso visione del Codice di Comportamento di Adopera Srl e dei Comuni di Casalecchio di Reno e Monte San Pietro (pubblicato sui siti internet della Società e dei Comuni alla sezione "Amministrazione (Società Trasparente – Disposizioni Generali – Programma per la Trasparenza e l'Integrità") sopra indicati che vengono allegati ai documenti di gara e dichiara altresì di accettare tutte le prescrizioni e tutti gli articoli ivi indicati che si intendono in questa sede integralmente riportati e richiamati, nessuno escluso e di accettarne tutti gli effetti;

8. di essere a conoscenza che il Codice di Comportamento di Adopera e dei Comuni di Casalecchio di Reno e Monte San Pietro saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto in caso di aggiudicazione avendo provveduto alla loro sottoscrizione per accettazione in sede di offerta;

9. di essere altresì pienamente a conoscenza che la mancata accettazione dei "Codici di Comportamento" potrà comportare l'esclusione dal procedimento di gara;

10. di prendere atto che i dati contrattuali relativi al lavoro che si va ad affidare saranno pubblicati sul sito internet di Adopera srl e dei Comuni committenti nella sezione Amministrazione/Società Trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013;

11. **Dichiarazioni e documenti riferiti alle finalità relative alle pari opportunità e dichiarazioni d'impegno art. 47 D. L. 77/2021 art. 82 del capitolato d'Oneri:**

- **comma 2:** Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti), producono al momento della **presentazione** della domanda di partecipazione alla procedura, **a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto**, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; **dichiarazione in merito al possesso del requisito.**
- **comma 3:** gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 47

(diversi dalle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti) e che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, presentano, al momento della presentazione dell'offerta una **dichiarazione di impegno** alla consegna, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, ad Adopera S.r.l. di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Si guardi a tal riguardo le penali e sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 47.

- **comma 4:** considerata la natura dell'appalto, fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 47, si rinvia ai Comuni Soci e/o convenzionati, nel momento della sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, la decisione di applicare quanto disposto al comma 7 del medesimo articolo.

I singoli Enti Committenti potranno pretendere prima della firma **di un contratto applicativo il cui progetto viene finanziato con fondi del PNRR la sottoscrizione di tale dichiarazione.**

12. presentazione di dichiarazione di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;

13. presentazione di dichiarazione del rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (Do No Significant Harm – DNSH) ed in particolare del rispetto di ciascun requisito tassonomico previsto per ciascun obiettivo di cui alla circolare n. 32 del 30/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato a cui è allegata la guida operativa del rispetto alle disposizioni in materia di DNSH a cui si rimanda. Il concorrente dovrà, pertanto, fare un'analisi di applicabilità/non applicabilità, di conformità/non conformità ai singoli criteri sotto forma di auto-dichiarazione; dovrà poi provvedere ad organizzarsi in modo da avere tutta la documentazione necessaria al fine della verifica di tale dichiarazione a supporto della valutazione DNSH, che potrà essere richiesta da parte dell'Amministrazione nell'ambito di verifiche/audit. A tal riguardo si invitano i concorrenti all'utilizzo della scheda di autovalutazione (allegata alla circolare di cui sopra) come strumento finalizzato alla verifica preliminare del rispetto dei principi/requisiti DNSH, applicandola al lavoro che si va ad affidare con questa procedura di gara; a tal riguardo si veda art. 61 bis del capitolato speciale di appalto.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list".

dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 del Codice;

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, co. 5, lett. a), del Codice;

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Si precisa che per quanto riguarda i soggetti cessati, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega inoltre la seguente documentazione:

- copia scannerizzata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- documento attestante la garanzia provvisoria;
- per gli operatori economici che presentano la **cauzione provvisoria in misura ridotta**: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- sistema dei valori e codice di comportamento dei Comuni Soci sottoscritti digitalmente per

accettazione dal legale rappresentante;

- codice di Comportamento e Patto di Integrità di Adopera S.r.l.
- dichiarazione relativa all'assolvimento di Bollo come da modello;
- Informativa trattamento dati personali;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 8 del presente disciplinare.

Inoltre i seguenti elaborati tecnici che dovranno essere sottoscritti, singolarmente, digitalmente dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme).

- ✓ Relazione illustrativa;
- ✓ Capitolato d'Oneri;
- ✓ Scheda modalità formulazione offerta tecnica.
- ✓ Schema di contratto per Accordo Quadro;
- ✓ Schema di Contratto applicativo.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA/SEZIONE "OFFERTA TECNICA"

L'operatore economico inserisce i seguenti documenti secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti redatta secondo le indicazioni contenute nel modello "Schema di presentazione dell'offerta tecnica";
- b) dichiarazione sulle parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici e commerciali;

La relazione offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nella busta/sezione amministrativa.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nelle tabelle di cui al successivo punto 18.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare, a pena di esclusione, varianti **in sede di offerta** (varianti progettuali che deve essere intesa, trattandosi di accordo quadro, come proposta di modifica del Capitolato d'Oneri o degli altri elaborati a base di gara). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del Capitolato d'Oneri e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) **miglioramenti ed integrazioni**, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53, comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA/SEZIONE "OFFERTA ECONOMICA"

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma seguendo le indicazioni specifiche del SATER. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al

precedente articolo 15, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>):

- **ribasso percentuale offerto sui lavori** di cui alla lettera "a" della tabella riportata nel punto **3.2 "Importo complessivo dell'accordo quadro"**;
- **importo stimato dei propri costi della manodopera** (art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016);
- **importo stimato degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016).

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Relativamente alla presente procedura si precisa che i costi della manodopera specifici per ciascun contratto applicativo saranno individuati, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, per ciascun singolo progetto esecutivo oggetto di successivi contratti applicativi. L'appaltatore dovrà poi indicare i propri costi della manodopera, tipo di contratto CCNL applicato e quanto altro per la verifica del costo della manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro con unico operatore economico è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Punti D max	Punti T max
A	<p>Descrizione dell'organizzazione e delle procedure che si adotteranno per la gestione dei contratti applicativi e dei relativi cantieri.</p> <p>Con riferimento al presente criterio la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base all'efficacia dell'organizzazione e delle procedure che il concorrente intende adottare per la programmazione degli interventi in modo da garantire: il celere avvio dei lavori, la gestione contemporanea di più cantieri, l'ottimizzazione dei tempi e delle risorse, la minimizzazione dell'impatto sugli edifici, sull'ambiente e dei disagi per la cittadinanza.</p> <p><i>Le procedure possono essere rappresentate anche attraverso diagrammi di flusso con sintetiche descrizioni.</i></p>	20	
B	<p>Programma esecutivo relativo alla gestione di n. 4 cantieri diversificati per lavori di manutenzione su edifici pubblici comunali e relative pertinenze.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la Commissione giudicatrice valuterà il Programma Esecutivo delle fasi attivabili in 4 diversi cantieri che sia coerente rispetto a quanto descritto in merito al precedente criterio A.</p> <p>Tutti i lavori possono svolgersi in presenza o assenza di attività all'interno degli edifici e dovranno prevedere l'attivazione dei Servizi tecnici necessari.</p> <p>Cantiere 1. Intervento in presenza di EMERGENZA PER IMMINENTE PERICOLO nella sede del Municipio aperto al pubblico. Sono previste le seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fuga di GAS interna o in prossimità dell'edificio; b) Assenza di energia elettrica. <p>Cantiere 2. Intervento a seguito di INFILTRAZIONI PROVENIENTI DALLA COPERTURA in edificio scolastico con attività didattica in corso. Sono ipotizzate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Allerta con aula in fase di evacuazione per copiosa infiltrazione di acqua al piano secondo durante evento meteorologico intenso; d) Tipologia di copertura in parte piana in parte a falde; e) Giorno infrasettimanale con attività didattica in corso. <p>Cantiere 3. Intervento di MANUTENZIONE IN IMMOBILE ad uso sportivo PROGRAMMABILE ma in presenza di attività ordinaria. Sono previste le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> f) Ripristino di reti impiantistiche e relative assistenze edili nei vani interessati dalle opere (intonaci, rivestimenti, tinteggiature, ecc.) g) Ripristino degli intonaci interni all'intradosso della palestra; h) Manutenzioni interne/esterne degli infissi perimetrali. <p>Cantiere 4. Intervento di CANTIERE DI MEDIA DURATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA / RIQUALIFICAZIONE GENERALE /</p>	22	

	<p>NUOVA COSTRUZIONE con attività ordinaria sospesa o parzialmente sospesa. Sono previste le seguenti fasi e/o lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Ampliamento di edificio scolastico all'interno dell'area cortiliva di pertinenza da eseguire nei mesi estivi (Opere strutturali, impiantistiche, finiture e arredi) ; j) Modifica dei percorsi esterni e delle recinzioni nel rispetto del progetto del nuovo edificio; k) Avvio delle attività ordinarie in presenza del cantiere non ultimato. 		
C	<p>Controllo e rendicontazione</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, la Commissione giudicatrice valuterà le risorse e le procedure di controllo che il Concorrente intende mettere in campo su ogni contratto applicativo esplicitando le modalità di verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> l) della corretta esecuzione delle singole lavorazioni; m) dei prodotti da costruzione con riferimento in particolare al Regolamento (UE) N. 305/2011; n) dei fornitori e dei subappaltatori/lavoratori autonomi; o) della gestione della rendicontazione con la Direzione Lavori; p) eventuali integrazioni e migliorie. 	6	
D	<p>Misure di riduzione dei disagi prodotti dall'impatto dei lavori sulle attività insistenti negli edifici e sui fruitori degli stessi</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> q) efficacia e funzionalità delle soluzioni proposte con azioni e accorgimenti che il Concorrente mette in campo durante le lavorazioni in funzione della classificazione dell'edificio. r) accorgimenti adottati in funzione della ubicazione dell'edificio e delle pertinenze nonché delle attività svolte all'interno e all'esterno delle aree oggetto dell'intervento; s) utilizzo di opere provvisorie, attrezzature e veicoli che riducono il disagio causato. 	8	
E	<p>Descrizione del Servizio di pronto intervento</p> <p>Per quanto riguarda la descrizione del Servizio di pronto intervento offerto la Commissione valuterà una relazione in cui sono affrontati i seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • descrizione della capacità di intervento in termini di mezzi, attrezzature e personale; • descrizione dei tempi e delle modalità di intervento in due ipotetiche situazioni di emergenza verificatasi in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> - allagamento per rottura idraulica in un edificio scolastico nel Comune di Casalecchio di Reno; - effrazione e danneggiamenti all'interno di edificio con presidi antincendio nel Comune di Monte San Pietro. 	10	
F	<p>Profilo dello Staff tecnico dell'Appaltatore</p> <p>Con riferimento ai profili professionali del <i>Direttore di cantiere e dei suoi collaboratori</i>, che il concorrente si impegna a nominare e garantire per ciascun contratto applicativo, la Commissione giudicatrice valuterà la qualifica, il titolo di studio e il livello di esperienza.</p>	8	

	<p>N.B.: <i>non dovranno essere presentati curriculum o indicazioni nominative di specifiche persone ma solo l'indicazione astratta e generale delle qualifiche professionali come sopra definite (qualifica, titolo di studio, esperienza) che dovranno essere garantite per ciascuna figura nominata in caso di aggiudicazione.</i></p>		
G	<p>Gestione socialmente responsabile del cantiere</p> <p>Con riferimento alla gestione socialmente responsabile la capacità è dimostrata con la presentazione di Certificazione ISO 8000 rilasciata da enti di certificazione accreditati unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'Accordo quadro.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Nel caso di concorrenti raggruppati il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1 punto nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione; b) 1 punto in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti (n. mandanti con certificazione/n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI. Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella. 		2
H	<p>Certificazioni inerenti le misure per la gestione ambientale</p> <p>Tale capacità è dimostrata attraverso la presentazione della Registrazione EMAS rilasciata dal Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia ovvero tramite la presentazione della Certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata da enti di certificazione accreditati unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'Accordo quadro.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Nel caso di concorrenti raggruppati il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1 punto nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione; b) 1 punto in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti (n. mandanti con certificazione/n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli 		2

	<p>stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI. Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p>		
I	<p>Certificazioni inerenti la gestione della salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>Tale capacità è dimostrata attraverso la presentazione di Certificazione <i>ai sensi della norma ISO 45001:2018</i> rilasciata da Enti di certificazione accreditati unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'Accordo quadro.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Nel caso di concorrenti raggruppati il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <p>a) 1 punto nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione</p> <p>b) 1 punto in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (n. mandanti con certificazione/n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI. Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p>		2
	TOTALE PUNTEGGIO	74	6

N.B.: Relativamente ai sub criteri di valutazione G, H e I si puntualizza che le certificazioni richieste, unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata dell'accordo quadro nel caso di aggiudicazione, qualora il concorrente sia un operatore economico di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) devono essere possedute o dal consorzio stesso oppure da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione, perché, a differenza del caso dei raggruppamenti dove le quote di partecipazione e di esecuzione devono essere ben esplicitate nell'offerta, nel caso degli operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, nessuna norma impone tale esplicitazione (né tantomeno si registrano prassi al riguardo) e, conseguentemente, non risulterebbe apprezzabile l'apporto concreto in termini quali-quantitativi di ciascun consorziato alla fase esecutiva degli specifici contratti applicativi in caso di aggiudicazione dell'Accordo quadro ai predetti consorzi. Inoltre l'operatore economico, nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le consorziate indicate, deve dichiarare di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati se non tramite individuazione di altri consorziati dotati delle medesime certificazioni/registrazioni possedute da quelli indicati in sede di offerta. Infine, nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio, lo stesso dovrà dichiarare che i consorziati indicati si atterranno integralmente e rigorosamente alle procedure operative previste dalle rispettive certificazioni/registrazioni possedute dal consorzio stesso, il quale ne

controllerà il rispetto, se ne assumerà la responsabilità, essendo consapevole che la mancata osservanza in fase esecutiva implicherà la configurazione di inadempimento contrattuale. Pertanto: - nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, se il consorzio stesso oppure tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle certificazioni valutabili, relativamente a ciascun dei criteri predetti, la commissione attribuirà il punteggio pieno previsto da ciascuno dei criteri; - qualora invece, relativamente a ciascuno degli stessi criteri, né il consorzio, né le consorziate indicate siano in possesso della/e certificazione/i valutabile/i, la commissione attribuirà un punteggio pari a 0 (zero) per ciascuno dei criteri per i quali non risulti dimostrato il possesso della relativa certificazione da parte del consorzio o di tutte le consorziate indicate per l'esecuzione. In ogni caso sia che la certificazione sia posseduta dal consorzio oppure da tutte le consorziate indicate, in fase esecutiva dovrà essere adeguatamente documentata e dimostrata l'esecuzione dei lavori in maniera coerente con la specifica certificazione posseduta e garantito il mantenimento della stessa per tutta la durata dell'Accordo quadro.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 60 (sessanta) per il punteggio tecnico complessivo. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4. Solo i concorrenti che supereranno tale fase potranno accedere alla fase successiva.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato **al grado di rispondenza dell'offerta tecnica** ai criteri motivazionali (*parametri valutativi*) **stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione.

Valutazione discrezionale della proposta	Coefficiente
Eccellente	1
Più che ottimo	0,9
Ottimo	0,8
Più che buono	0,7
Buono	0,6
Discreto	0,5
Più che sufficiente	0,4
Sufficiente	0,3
Scarso	0,2
quasi insufficiente	0,1
Assente - completamente insufficiente	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio esaminato, la

commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il **coefficiente medio da applicare al medesimo**.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo indicato al singolo criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto e secondo quanto descritto nella tabella stessa con riferimento ai criteri G, H e I.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Elemento	DESCRIZIONE SINTETICA	PUNTEGGIO MAX
CRITERI QUANTITATIVI OFFERTA ECONOMICA		
A	Ribasso offerto sui lavori	20
Totale		20

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli criteri qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore, come segue:

Il punteggio complessivo verrà attribuito sulla base della formula di seguito indicata e la miglior offerta (nei confronti della quale procedere con la proposta di aggiudicazione) risulterà essere quella che ha ottenuto il punteggio complessivamente maggiore:

$$P = P_{tc} + P_{ec}$$

dove

P= punteggio complessivo

P_{tc}= punteggio tecnico complessivo (punteggio relativo agli elementi qualitativi)

P_{ec}= punteggio economico complessivo (punteggio relativo agli elementi economici/prezzo)

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente medio criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente medio criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri tale **punteggio viene riparametrato**.

La c.d. **"riparametrazione"** si applica ai criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

Il sistema procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DEI DOCUMENTI IVI CONTENUTI

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta, che avverrà il **31/01/2023 alle ore 10:00**, esclusivamente in modalità telematica e virtuale e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le indicazioni contenute nell'apposito manuale scaricabile al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici#partecipazione-a-procedure-di-gara-e-rdo

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sul SATER.

Il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari **a n. 3 (tre) membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante che si conserva in atti.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Il RUP Tecnico può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP della procedura di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. APERTURA DELLE BUSTE/SEZIONI B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *seggio di gara* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 21.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine indicato nella medesima richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP della procedura di gara.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP Tecnico, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a definire i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Servizio Associato Gare richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, per rispondere.

Il RUP, con il supporto della commissione se necessario, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro; ove le ritenga sufficienti esprime parere scritto di cui si terrà in considerazione relativamente all'aggiudicazione.

Il RUP darà parere di non congruità ed esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

In ogni caso, viene considerata **condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte del dirigente del Servizio competente, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti nel presente disciplinare** qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo).

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del Codice, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei confronti del quale il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,

all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione di ciascun contratto attuativo, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare dei singoli Appalti Specifici di importo superiore ad € 40.000,00; qualora l'aggiudicazione sia avvenuta in favore di un operatore economico che ha presentato un ribasso in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50 per cento qualora sia stata rilasciata la certificazione di qualità da organismi accreditati conforme alle normative europee.

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato da Adopera S.r.l., mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso.

I contratti applicativi derivanti dall'accordo quadro saranno stipulati con spese a carico dell'aggiudicatario. I contratti applicativi sono soggetti agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione di successivi contratti applicativi e/o completamento dei lavori già affidati all'interno dell'accordo quadro e non conclusi dall'originario affidatario.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**

L'importo delle spese di pubblicazione è pari a € 891,82 comprensive di IVA. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il presente appalto non è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle disposizioni di cui al D.M. 24 maggio 2012 e s.m.i.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare all'Ente Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata nei termini concordati con il Comune Committente e nel rispetto di quanto indicato nei capitolati speciali di appalto. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CAM-CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Considerata la particolarità dell'appalto per la quale non si conosce ancora la natura dei lavori che si andranno a realizzare Adopera non ha indicato nulla rispetto ai CAM e pertanto non è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012 e ss. mm.ii.

Si tenga conto sin da ora che nei contratti applicativi relativi alla realizzazione di lavori finanziati da Enti Committenti con fondi del PNRR sarà necessario considerare la natura dei lavori e concordare con l'Operatore Economico se vi sono CAM; nell'eventualità sarà necessario rispettare ciascun requisito tassonomico previsto per ciascun obiettivo di cui alla circolare n. 32 del 30/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato a cui è allegata la guida operativa del rispetto alle disposizioni in materia di DNSH.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nei codici di comportamento del Comuni Committenti e nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti, allegati al presente disciplinare e pubblicati sui siti dei Comuni Committenti.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: presentando la richiesta di accesso agli atti attraverso l'apposita sezione dedicata sulla Piattaforma. Qualora vi fossero problemi al portale potrà essere utilizzata la Posta elettronica certificata.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara, allegato Informativa Privacy.

32. AVVERTENZE

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara e costituiscono disciplina di gara le istruzioni contenute documenti tecnici pubblicati sul sito della Stazione appaltante come anche tutti i modelli.

Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o se in lingua straniera corredati di traduzione giurata.

La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini del DPR 642/1972.

La Stazione Appaltante si riserva motivatamente, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto secondo un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa, ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 o per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

Le comunicazioni tra l'Amministrazione e i concorrenti verranno effettuate attraverso il sistema SATER.

Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, condizionate e con riserva;

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall'offerente se privo di legale rappresentanza o di procura;

In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante, provvederà d'ufficio alla verifica del possesso dei prescritti requisiti se non accertati in precedenza e nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all'Autorità Contr. Pubblici Lavori, Servizi e Forniture, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 all'applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria, scritturazione e registrazione del contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente al contratto stesso; spese di segreteria a cui vanno sommate le spese di registrazione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si richiama quanto prescritto dai documenti tecnici di gara, dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e costo del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva di revocare, in autotutela, la procedura di gara.

Il Bando di gara ed il presente atto possono essere impugnati entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna.

Il presente Disciplinare viene pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 28/11/2022.

La Responsabile del Servizio Associato Gare

Dr.ssa Barbara Bellettini

sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.